

Direzione Generale

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N 305 del 15.09.2016

OGGETTO: Legge Regionale n. 12 del 6.8.1999 art. 12 - Interpretazione

Il Direttore Generale

VISTA la Legge Regionale 2 settembre 2002 n. 30 recante l' "*Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica*";

VISTO lo Statuto dell'ATER della Provincia di Roma approvato con D.G.R. N. 380 del 25 marzo 2005, poi modificato con D.G.R. N. 603 del 30 giugno 2005 e con D.G.R. n. 196 del 10 aprile 2006 - aggiornato con delibere commissariali n. 32 del 06.08.2014 e n. 49 del 23.04.2015;

VISTO il Regolamento per l'assetto organizzativo dell'Azienda, per il funzionamento e per le attività delle singole strutture organizzative nonché i criteri e le modalità di conferimento degli incarichi delle strutture stesse, di controllo e di verifica dell'attività dei dirigenti, aggiornato con delibera del Commissario Straordinario n.16 del 20/07/2011;

VISTA la Delibera Commissariale n. 5 del 4 gennaio 2016 con cui gli è stato affidato, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Aziendale, l'incarico di Direttore Generale;

PREMESSO

- che l'articolo 12 della legge regionale 6 agosto 1999 n. 12 dispone in ordine al subentro nell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa;
- che nella sua formulazione originaria il predetto articolo 12 consentiva il subentro nell'assegnazione ai componenti del nucleo familiare di cui all'articolo 11, comma 5, originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4, secondo l'ordine stabilito nel citato articolo 11 comma 5;
- che il richiamato comma 4, nella medesima formulazione originaria, dispone, per i fini di cui al comma 1, che l'ampliamento del nucleo familiare si determina nei seguenti casi:
 - a) matrimonio dell'assegnatario;
 - b) convivenza *more uxorio* dell'assegnatario da almeno due anni, da dimostrare nelle forme di legge;



c) accrescimento della prole dell'assegnatario dovuta a nascita naturale, riconoscimento o adozione;

d) affidamento di minori;

e) rientro dei figli motivato da separazione omologata dal giudice competente;

- **che** il predetto articolo 12 ha nel tempo subito modificazioni, la prima delle quali disposta con l'articolo 9 della legge regionale 19 luglio 2007 n. 11, che aggiungeva, dopo la parola "competente", le seguenti: " *o da decesso del coniuge o del convivente more uxorio; la convivenza va dimostrata nelle forme di legge* " ;
- **che** la ulteriore modifica sostanziale apportata alla predetta norma è quella di cui alla legge regionale 11 agosto 2008 n. 14, articolo 1 comma 64, che ha disposto la sostituzione della lettera e) del comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale n. 12 del 6 agosto 1999, e successive modifiche, con la seguente: " *e) rientro dei figli, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica per non incorrere nella decadenza*";
- **che**, infine, l'art. 27, comma 1, della L.R. 10.8.2016 n. 12 ha sostituito la lettera e) richiamata con la seguente: " *e) ingresso o rientro dei figli e del relativo coniuge, o parte dell'unione civile o convivente di fatto ai sensi della normativa statale vigente in materia, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica per non incorrere nella decadenza*";

CONSIDERATO che la parola " *rientro* ", utilizzata dal legislatore nelle formulazioni della norma antecedenti all'ultima modifica apportata, ha dato luogo a problemi interpretativi, in quanto talora si è sostenuto che il subentro nell'assegnazione in favore dei componenti del nucleo familiare ampliato ai sensi del comma 4 fosse legittimo esclusivamente ove il figlio che rientrava era già componente il nucleo familiare al momento dell'assegnazione;

RITENUTO che la pubblica amministrazione deve svolgere ogni sua attività con la rigorosa osservanza del principio di legalità, e applicare la legge dandone, in base ai prescritti canoni ermeneutici, un'interpretazione conforme alla sua effettiva portata normativa;

RICHIAMATO l'art. 12, comma 1, delle "Disposizioni della legge in generale" prevedente che " *Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalle intenzioni del legislatore*";

RAVVISATO, perciò, che interpretando un testo normativo si deve tener conto del significato grammaticale delle parole considerate non isolatamente ma nella loro connessione sintattica (**interpretazione letterale**), e che, in presenza di problemi interpretativi per insufficienza del dato letterale o equivocità, deve anche considerarsi l'intenzione del legislatore riferita non tanto alla volontà di coloro che hanno formulato il testo, quanto alla norma immessa nel sistema di norme che disciplinano la stessa materia (**interpretazione logica**); ed ancora che per applicare la legge può essere necessario stabilire il suo scopo, in modo che la sua applicazione sia conforme alle finalità per cui è stata emanata (**interpretazione teleologica**);

RITENUTO che l'interpretazione letterale deve considerarsi il criterio assorbente ed esauriente rispetto agli altri canoni interpretativi del testo normativo, nonché il primo e fondamentale elemento per indagare quale sia stata l'intenzione del legislatore; ed infatti, quando l'individuazione del proponimento del legislatore sia consentita da espressioni testuali sufficientemente chiare, precise e adeguate deve considerarsi preclusa la possibilità di ricorrere ad altri criteri interpretativi;

CONSIDERATO che il criterio di interpretazione teleologica, pur riconoscendo che la lettera della legge costituisce un limite che l'interprete non può superare e deve rispettare, porta a tener presente il fatto sociale che sta alla base della norma e che da essa è regolato, nonché a considerare le conseguenze che deriverebbero da una data interpretazione, per escludere quelle che non corrispondono allo scopo della disposizione;

RAVVISATO che il significato letterale della parola "*rientro*" utilizzata dal legislatore, è quello di "*ritorno nello stesso luogo (reale o figurato) da cui si è usciti*", e che nella fattispecie è costituito dal nucleo familiare originario di appartenenza;

RAVVISATO altresì che, ove il legislatore avesse voluto fare riferimento alla composizione del nucleo familiare al momento dell'assegnazione dell'alloggio, circostanza questa assai particolare, avrebbe ben potuto specificarlo nella disposizione di legge in argomento;

CONSIDERATO peraltro che il legislatore, al comma 1 dell'art. 12 della L.R. n. 12/1999, utilizza espressamente il termine "*ampliato*" con riferimento al nucleo familiare i cui componenti hanno diritto al subentro nell'assegnazione in caso di decesso o negli altri casi in cui l'assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare;

CONSIDERATO ancora che non si intravedono sostanziali motivi di diritto per cui il legislatore abbia voluto riconoscere il subentro al figlio che rientri nel nucleo familiare solo se il figlio ne faceva parte al momento dell'assegnazione dell'alloggio e non già al figlio che rientra nel nucleo familiare da cui proviene, ma non coincidente con quello al momento dell'assegnazione dell'alloggio,

qualora in entrambi i casi siano posseduti i requisiti previsti dalla normativa ERP per non incorrere nella decadenza;

RITENUTO, pertanto, che la volontà del legislatore deve ritenersi quella di riconoscere anche ai figli che si ricongiungono con il nucleo familiare d'origine il diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica per non incorrere nella decadenza;

RAVVISATO dunque che, in virtù di un' esegesi teleologica e logico-letterale, il dato della norma debba essere interpretato nel senso conforme alla volontà del legislatore come prima indicata, volontà resa palese con la formulazione oggi adottata in seno alla L.R. n. 12/2016 art. 27 ove viene esteso il diritto al subentro anche al coniuge dei figli, o parte dell'unione civile o convivente di fatto (purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica per non incorrere nella decadenza), e chiarito contestualmente che il diritto riguarda sia l'ingresso che il rientro;

Per quanto sopra premesso, ritenuto, ravvisato e considerato

DETERMINA

- di interpretare la parola "*rientro*" utilizzata alla lettera e) del comma 4 dell'art. 12 della L.R. 6.8.1999 n. 12 nel senso reso palese in parte motiva della presente determinazione;
- di disporre al Dirigente del Servizio Gestioni Immobili di conformarsi alla presente determina e di impartire al personale del Servizio medesimo le necessarie conseguenti disposizioni;
- di dare mandato alla Segreteria della Direzione Generale per la pubblicazione sul sito aziendale.

Il Direttore Generale

Ing. Nazzarero Mannino

